



N. 2192-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE CALDEROLI)

Comunicata alla Presidenza il 15 aprile 2016

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2014

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge n. 2192: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo all'esame dell'Assemblea reca le disposizioni in base alle quali sono disciplinati i rapporti tra lo Stato italiano e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG). L'IBISG è un ente religioso nato il 27 marzo 1998 e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 2000. Esso fa parte della Soka Gakkai Internazionale (SGI) e attualmente conta oltre 70.000 aderenti.

L'articolo 1 stabilisce che tali rapporti siano regolati sulla base dell'intesa tra la Repubblica italiana e il predetto Istituto, stipulata il 27 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 2 riconosce l'autonomia dell'IBISG, il quale può organizzarsi liberamente secondo i propri ordinamenti e il proprio statuto, nonché nominare i propri ministri di culto, senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

L'articolo 3 attribuisce all'IBISG la piena libertà di svolgimento della sua missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria. E' altresì garantita all'Istituto, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero.

Ai sensi dell'articolo 4, i ministri di culto, in possesso di un'apposita attestazione rilasciata dall'Istituto stesso, godono del libero esercizio del loro ministero ed è loro riconosciuta la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, l'assegnazione al servizio civile.

All'articolo 5 è assicurato il diritto all'assistenza spirituale, da parte dei ministri di culto, agli appartenenti all'IBISG, anche quando siano impegnati nel servizio militare

o ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali oppure qualora siano detenuti in istituti penitenziari. Gli oneri finanziari derivanti sono a carico dell'Istituto stesso.

Come già previsto nelle leggi di approvazione delle intese con altre confessioni religiose, gli articoli 6 e 7, in attuazione del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, riconoscono agli alunni delle scuole pubbliche il diritto di non avvalersi degli insegnamenti religiosi. L'IBISG può altresì rispondere a eventuali richieste in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina della Soka Gakkai, nonché istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado, alle quali è assicurata piena libertà, senza ulteriori oneri a carico dello Stato. L'esigenza di una legge organica in materia è ampiamente condivisa.

Gli edifici di culto, di cui all'articolo 8, godono di particolare tutela, in quanto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi motivi e comunque in accordo con l'Istituto. All'interno dei luoghi di culto e delle loro pertinenze possono essere affisse e distribuite pubblicazioni di carattere religioso, senza ingerenza o autorizzazione da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, esenti da qualsiasi tributo. E' compito dell'IBISG informare la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici di culto nel territorio provinciale, indicando gli spazi dedicati al culto ed eventuali variazioni che si determinano.

Per quanto riguarda il trattamento delle salme, l'articolo 9 dispone il rispetto della tradizione degli appartenenti all'IBISG, purché avvenga in maniera conforme alla nor-

mativa vigente in materia. Prevede, inoltre, che nei cimiteri possano essere istituite aree riservate. In tema di cremazione, la dichiarazione individuale di volontà rilasciata all'Istituto dai suoi appartenenti è equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.

Gli articoli da 11 a 16 riguardano il regime degli enti religiosi e, in particolare, disciplinano: le modalità di riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto; l'attività di religione o di culto; il regime tributario e la gestione degli enti; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il mutamento e l'estinzione degli enti stessi. Si segnala che all'articolo 13, comma 3, è stata introdotta la previsione che lo svolgimento di attività diverse da quelle di religione e di culto sia soggetto anche al rispetto della normativa dell'Unione europea, oltre che della normativa nazionale.

Con l'approvazione dell'intesa verrà esteso all'IBISG il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi di approvazione delle intese già concluse. In particolare, l'articolo 17 consente, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione, agli effetti dell'Irpef, delle erogazioni in denaro a favore dell'Istituto e degli organismi da esso rappresentati.

L'articolo 18 prevede che venga estesa all'IBISG la possibilità di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito Irpef.

All'articolo 19 si prevede che l'eventuale revisione del sistema delineato dagli articoli 17 e 18 sia sottoposta alla valutazione di un'apposita commissione paritetica e l'arti-

colo 20 dispone che i rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite siano trasmessi annualmente al Ministero dell'interno.

L'articolo 21 sancisce l'impegno dello Stato italiano e dell'IBISG a collaborare per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Istituto e degli enti ad esso afferenti, anche istituendo a tal fine un'apposita commissione mista.

L'articolo 22 dispone che agli appartenenti all'IBISG sia consentito di osservare la festività religiosa del 16 febbraio (nascita del Buddha Nichiren Daishonin) e quella del 12 ottobre (iscrizione del Dai Gohonzon). Il diritto di osservare queste festività deve essere esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro.

Gli articoli 23, 24 e 25 riguardano le norme di attuazione, le disposizioni contrastanti e le ulteriori intese.

Infine, si segnala che all'articolo 26, recante la copertura finanziaria del provvedimento, è stato approvato un emendamento per recepire una condizione posta dalla Commissione programmazione economica e bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In particolare, si dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 17, valutati in euro 1.846.000 per l'anno 2017 ed euro 1.081.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: BROGLIA)

13 aprile 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

preso atto della relazione tecnica aggiornata e positivamente verificata relativa al provvedimento, nonché delle precisazioni fornite dal Governo in risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione;

preso atto altresì della necessità di aggiornare la copertura finanziaria del provvedimento, nel presupposto di una possibile approvazione del disegno di legge nel corrente anno 2016;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'articolo 17, valutati in euro 1.846.000 per l'anno 2017 ed in euro 1.081.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. I rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 27 giugno 2015.

Art. 2.

(Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo.

Art. 3.

(Libertà religiosa)

1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena libertà di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

Identico

Art. 2.

(Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

Identico

Art. 3.

(Libertà religiosa)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. È garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 4.

(*Ministri di culto*)

1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del proprio statuto è assicurato il libero esercizio del loro ministero.

2. La qualifica di ministri di culto è certificata dall'IBISG che ne tiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

3. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

5. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 5.

(*Assistenza spirituale*)

1. Gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano impegnati nel

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Ministri di culto*)

Identico

Art. 5.

(*Assistenza spirituale*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

2. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto richiesti. A tali ministri è assicurata la libertà di accesso alle strutture di cui al comma 1, affinché possano garantire l'assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti all'IBISG, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto è assicurato l'accesso agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito elenco dei ministri di culto è tenuto dall'IBISG e trasmesso alle competenti amministrazioni.

5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'IBISG.

6. Gli appartenenti all'IBISG che prestano servizio militare possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto geograficamente più vicina.

7. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti all'IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia.

Art. 6.

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Insegnamento religioso nelle scuole)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sensi delle leggi dello Stato dagli alunni e da coloro cui compete la responsabilità su di essi.

2. L'IBISG fruisce delle possibilità offerte dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai.

3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.

Art. 7.

(Libertà di insegnamento)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'IBISG il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Art. 8.

(Edifici di culto)

1. Gli edifici dell'IBISG aperti al culto pubblico non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Istituto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Libertà di insegnamento)

Identico

Art. 8.

(Edifici di culto)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'IBISG, effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e delle loro pertinenze, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualsiasi tributo.

4. Le competenti autorità dell'IBISG informano la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando gli spazi specificamente dedicati al culto ed eventuali variazioni che si determinino.

5. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'IBISG per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto.

Art. 9.

(Trattamento delle salme e cimiteri)

1. Agli appartenenti all'IBISG è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

3. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato è equiparata alle dichiarazioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Trattamento delle salme e cimiteri)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.

Art. 10.

(Certificazione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 8, l'IBISG rilascia apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.

Art. 11.

(Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, purché abbiano la sede in Italia e perseguano fini di religione o di culto.

2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 12.

3. Il riconoscimento della personalità di un ente dell'IBISG è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera favorevole del consiglio nazionale.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia.

5. Gli enti dell'IBISG che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG civilmente riconosciuti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Certificazione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

Identico

Art. 11.

(Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 12.

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o aventi scopo di lucro.

Art. 13.

(Regime tributario)

1. Agli effetti tributari gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alla normativa europea e alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(Attività di religione o di culto)

Identico

Art. 13.

(Regime tributario)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 14.

(Gestione degli enti)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità confessionali senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Art. 15.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi entro i termini previsti dalla normativa vigente nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Art. 16.

(Mutamento ed estinzione degli enti)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente dell'IBISG civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'IBISG.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(Gestione degli enti)

Identico

Art. 15.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

Identico

Art. 16.

(Mutamento ed estinzione degli enti)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. La soppressione di un ente aderente all'IBISG, civilmente riconosciuto, o la sua estinzione per altra causa hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento del competente organo dell'IBISG che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro dell'interno.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Art. 17.

(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'IBISG si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'IBISG, destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 18.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

Identico

Art. 18.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sente legge, l'IBISG concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 17, comma 2, anche ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonché ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonché per la difesa dell'ambiente.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Istituto verrà indicato con la denominazione «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)». Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, utilizzando le relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'IBISG le somme determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

Art. 19.

(*Commissione paritetica*)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione della quota IR-PEF di cui agli articoli 17 e 18, ad opera

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(*Commissione paritetica*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'IBISG.

Art. 20.

(Rendiconto annuale)

1. L'IBISG trasmette annualmente al Ministro dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 17 e 18 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve comunque precisare gli interventi operati per le finalità previste dagli articoli 17 e 18.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21.

(Beni culturali)

1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 11, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

Art. 22.

(Festività religiose)

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti all'IBISG, su loro richiesta, il diritto di osservare le festività del 16 febbraio, che celebra la nascita del Buddha Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre, che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin. Tale diritto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

(Rendiconto annuale)

Identico

Art. 21.

(Beni culturali)

Identico

Art. 22.

(Festività religiose)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

Art. 23.

(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'IBISG e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 24.

(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono.

2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 25.

(Ulteriori intese)

1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

(Norme di attuazione)

Identico

Art. 24.

(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti)

Identico

Art. 25.

(Ulteriori intese)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

lazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'I-BISG con lo Stato sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 26.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 17, valutati in euro 1.800.000 per l'anno 2016 ed euro 1.046.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 17, valutati in euro **1.846.000** per l'anno **2017** ed in euro **1.081.000** a decorrere dall'anno **2018**, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2016-2018**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2016**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. *Identico.*

ALLEGATO

**INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E L'ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI**

PREAMBOLO

La Repubblica e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (di seguito denominato IBISG) richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e dal Protocollo addizionale alla Convenzione stessa del 1952, ratificati con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

- considerato che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intesa con le relative rappresentanze;

- ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

- riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'IBISG, la citata legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica prende atto che:

- l'IBISG si ispira, idealmente e nelle sue attività, ai principi di nonviolenza e di rispetto e compassione verso tutte le forme di vita esistenti, propri del buddismo e dell'insegnamento del maestro di spiritualità il Buddha Nichiren Daishonin;

Articolo 1

(Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo.

Articolo 2
(*Libertà religiosa*)

1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena libertà di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. E' garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Articolo 3
(*Ministri di culto*)

1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del proprio statuto è assicurato il libero esercizio del loro ministero.

2. La qualifica di ministri di culto è certificata dall'IBISG che ne tiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente intesa.

3. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

5. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Articolo 4
(*Assistenza spirituale*)

1. Gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

2. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto richiesti. A tali ministri è assicurata la

libertà di accesso alle strutture di cui al comma 1, affinché possano garantire l'assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti all'IBISG, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto è assicurato l'accesso agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito elenco dei ministri di culto è tenuto dall'IBISG e trasmesso alle competenti amministrazioni.

5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'IBISG.

6. Gli appartenenti all'IBISG che prestano servizio militare possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto geograficamente più vicina.

7. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti all'IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia.

Articolo 5

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni e da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. L'IBISG fruisce delle possibilità offerte dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai.

3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.

Articolo 6

(Libertà di insegnamento)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'IBISG il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Articolo 7
(*Edifici di culto*)

1. Gli edifici dell'IBISG aperti al culto pubblico non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Istituto.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'IBISG, effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e delle loro pertinenze, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualsiasi tributo.
4. Le competenti autorità dell'IBISG informano la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando gli spazi specificamente dedicati al culto ed eventuali variazioni che si determinino.
5. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'IBISG per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto.

Articolo 8
(*Trattamento delle salme e cimiteri*)

1. Agli appartenenti all'IBISG è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.
3. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato è equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.

Articolo 9
(*Certificazione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai*)

1. Per i fini di cui agli articoli 3, 4, 7, l'IBISG rilascia apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.

Articolo 10
(*Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai*)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili

con decreto del Ministro dell'interno, purché abbiano la sede in Italia e perseguano fini di religione o di culto.

2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 11.

3. Il riconoscimento della personalità di un ente dell'IBISG è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera favorevole del Consiglio Nazionale.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea avente domicilio in Italia.

5. Gli enti dell'IBISG che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG civilmente riconosciuti.

Articolo 11

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o aventi scopo di lucro.

Articolo 12

(Regime tributario)

1. Agli effetti tributari gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 13

(Gestione degli enti)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità confessionali senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Articolo 14

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi entro i termini previsti dalla normativa vigente nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Articolo 15

(Mutamento ed estinzione degli enti)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente dell'IBISG civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'IBISG.

3. La soppressione di un ente aderente all'IBISG, civilmente riconosciuto, o la sua estinzione per altra causa hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento del competente organo dell'IBISG che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro dell'interno.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Articolo 16

(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'IBISG si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di Euro 1.032,91, a favore dell'IBISG, destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività di cui all'articolo 11 lettera a).

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 17

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'IBISG concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 16, ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonché ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonché per la difesa dell'ambiente.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Istituto verrà indicato con la denominazione "Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)". Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, utilizzando le relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, all'IBISG le somme determinate ai sensi dell'articolo 45 comma 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

Articolo 18

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli 16 e 17, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'IBISG.

Articolo 19

(Rendiconto annuale)

1. L'IBISG trasmette annualmente al Ministro dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 16 e 17 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve comunque precisare gli interventi operati per le finalità previste dagli articoli 16 e 17.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 20
(Beni culturali)

1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 10, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

Articolo 21
(Festività religiose)

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti all'IBISG, su loro richiesta, il diritto di osservare le festività del 16 febbraio, che celebra la nascita del Buddha Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre, che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 22
(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'IBISG e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 23
(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono.

2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione.

Articolo 24
(Ulteriori Intese)

1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti dell'IBISG con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità dell'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 25


(Legge di approvazione della presente intesa)

1. Il Governo presenta al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Firenze, 24 giugno 2015

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Dott. Matteo Renzi



Il Presidente dell'Istituto Buddhista Italiano
Soka Gakkai

Sig. Tamotsu Nakajima



